



Modifica della legge sul libero passaggio Proteggere gli averi di vecchiaia in caso di uscita da un piano di previdenza 1e

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione
(rapporto sui risultati)

Berna, 05.12.2025

Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Oggetto	3
3	Valutazione globale	4
4	Risultati della procedura di consultazione in dettaglio	5
4.1	Trasferimento temporaneo della prestazione di libero passaggio	5
4.1.1	Cantoni	5
4.1.2	Partiti politici	5
4.1.3	Associazioni mantello nazionali dell'economia	6
4.1.4	Altre organizzazioni e organi esecutivi	7
4.1.5	Altri partecipanti alla consultazione	8
4.2	Nuovi obblighi di comunicazione e di reclamo	9
4.2.1	Cantoni	9
4.2.2	Partiti politici	10
4.2.3	Associazioni mantello nazionali dell'economia	10
4.2.4	Altre organizzazioni e organi esecutivi	11
4.2.5	Altri partecipanti alla consultazione	12

Allegato

Elenco dei partecipanti alla consultazione e abbreviazioni

1 Situazione iniziale

Il 16 ottobre 2024 il Consiglio federale ha indetto la procedura di consultazione relativa alla modifica della legge sul libero passaggio. Proteggere gli averi di vecchiaia in caso di uscita da un piano di previdenza 1e. La consultazione si è conclusa il 30 gennaio 2025.

Sono stati invitati a esprimersi sull'avamprogetto di legge e sul rapporto esplicativo i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia, autorità e istituzioni affini nonché organi esecutivi e altre organizzazioni. Complessivamente sono state interpellate 94 autorità e istituzioni affini nonché altre organizzazioni interessate e organi esecutivi. La documentazione relativa alla procedura di consultazione è stata pubblicata anche su Internet, sul sito dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)¹ e presso la Cancelleria federale. Hanno inoltrato un parere 26 Cantoni, 3 partiti, 1 associazione mantello dei Comuni e delle Città, 4 associazioni mantello dell'economia e 16 altri partecipanti invitati. Tra i pareri pervenuti risultano 6 indicazioni di rinuncia. Sono inoltre pervenuti 4 pareri di altri interessati.

	Invitati	Pareri pervenuti
Cantoni	26	26 (di cui 2 indicazioni di rinuncia)
Conferenza dei governi cantonali	1	0
Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale	10	3
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	3	1 (indicazione di rinuncia)
Associazioni mantello nazionali dell'economia	8	4
Altre organizzazioni e organi esecutivi	45	16 (di cui 3 indicazioni di rinuncia)
Altri interessati	0	4
Totale	94	54 (di cui 6 indicazioni di rinuncia)

Il presente rapporto illustra i risultati della procedura di consultazione. Tutti i pareri pervenuti sono stati pubblicati su Internet².

2 Oggetto

La mozione 21.4142 del consigliere agli Stati Josef Dittli chiede che gli assicurati che passano da un istituto di previdenza con piano di previdenza 1e a un datore di lavoro senza tale piano possano trasferire il proprio avere di previdenza per al massimo due anni a un istituto di libero passaggio, al fine di recuperare eventuali perdite subite. La mozione è stata accolta da entrambe le Camere.

In base al testo della mozione, il Consiglio federale propone di dare la possibilità agli assicurati in questione di trasferire l'avere per al massimo due anni a un istituto di libero passaggio, senza tuttavia presupporre un'eventuale perdita. Al fine di garantire che l'avere sia trasferito all'istituto di previdenza competente entro due anni, al precedente istituto di previdenza e all'istituto di libero passaggio sono imposti diversi nuovi obblighi di comunicazione. Inoltre, il Consiglio federale propone che in futuro, in caso di nuova entrata, tutti gli istituti di previdenza

¹ www.news.admin.ch/it/nsb?id=102810

² https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2024/51/cons_1

debbero informarsi attivamente sull'avere dell'assicurato, qualora quest'ultimo ometta la comunicazione violando i suoi obblighi. Inoltre, l'istituto di previdenza deve esigere l'avere, se l'assicurato non predispone autonomamente il trasferimento.

Il presente rapporto comprende una breve valutazione globale, seguita da un'analisi separata delle due parti del progetto.

3 Valutazione globale

Sì/piuttosto sì al progetto	No/piuttosto no al progetto
32	9
Sì/piuttosto sì agli obblighi di comunicazione e di reclamo	No/piuttosto no agli obblighi di comunicazione e di reclamo
26	7

Nel complesso 32 partecipanti si dichiarano chiaramente o per la maggior parte favorevoli al fatto che, in caso di cambiamento di posto di lavoro, gli assicurati possano trasferire il proprio avere di previdenza per al massimo due anni da un istituto di previdenza con piano di previdenza 1e a un istituto di libero passaggio, qualora il nuovo datore di lavoro non offra tale piano: il progetto è sostenuto in linea di principio da 20 Cantoni (**AG, AR, BE, BL, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG e ZH**), 2 partiti (**Il Centro** e **UDC**), 2 associazioni mantello nazionali dell'economia (**USAM** e **USI**), 6 altre organizzazioni e organi esecutivi (**IDP, CAF, Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni, CSI, ASA e VVS**) nonché altri 2 partecipanti (**AMAS** e **Groupe Mutuel**).

Nove partecipanti sono in linea di principio contrari al progetto: quattro Cantoni (**BS, SG, SH e TI**), un partito (**PSS**), due associazioni mantello nazionali dell'economia (**USS** e **Travail.Suisse**) nonché due altre organizzazioni e organi esecutivi (**PK-Netz** e **FER**).

I sette partecipanti rimanenti (**ASIP, Fondazione istituto collettore LPP, CSEP, Fondo di garanzia LPP, inter-pension, BVK e FIBA**) non si sono dichiarati espressamente a favore o contro il progetto, bensì si sono espressi su singoli punti o si sono astenuti. L'**ASIP** ha inoltre proposto di continuare a perseguire separatamente l'attuazione vera e propria della mozione e le nuove disposizioni supplementari sul trasferimento di averi di previdenza, al fine di non compromettere l'applicazione dell'altra parte del progetto.

Gli obblighi di comunicazione e di reclamo supplementari per tutti gli istituti di previdenza sono sostenuti espressamente da 26 partecipanti: 14 Cantoni (**AG, BE, BS, BL, FR, GE, LU, NE, TG, TI, UR, VD, ZG e ZH**), 1 partito (**PSS**), 2 associazioni mantello nazionali dell'economia (**USS** e **Travail.Suisse**), 7 altre organizzazioni e organi esecutivi (**ASIP, FER, CAF, Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni, PK-Netz, CSI e Fondo di garanzia LPP**) nonché altri 2 partecipanti (**BVK** e **Groupe Mutuel**).

Sono invece sette i partecipanti contrari ai nuovi obblighi di comunicazione e di reclamo per tutti gli istituti di previdenza: un Cantone (**SZ**), un'associazione mantello nazionale dell'economia (**USI**) e cinque altre organizzazioni e organi esecutivi (**IDP, inter-pension, VVS, ASA e CSEP**). Se questa parte del progetto dovesse essere comunque attuata, **SZ, USI, inter-pension** e **ASA** chiedono una soluzione tecnica sotto forma di richiamo di dati automatizzato.

4 Risultati della procedura di consultazione in dettaglio

4.1 Trasferimento temporaneo della prestazione di libero passaggio

4.1.1 Cantoni

I punti fondamentali del progetto sono sostenuti dalla maggior parte dei Cantoni, precisamente **20 (AG, AR, BE, BL, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG e ZH)**. A loro avviso il progetto consentirebbe agli assicurati di recuperare eventuali perdite. **AG** e **VD** reputano il progetto proporzionato, dal momento che rispetta i principi della collettività e della parità di trattamento.

Quattro Cantoni (**BS, TI, SG e SH**) si oppongono al progetto del Consiglio federale, adducendo quali motivazioni le spese amministrative e la riduzione della responsabilità individuale degli assicurati che optano per un piano di previdenza 1e. Secondo **BS, TI e SH** non è necessaria alcuna revisione, poiché sono coinvolti soltanto pochi assicurati. **SG** è dell'opinione che la misura non possa garantire la prevenzione effettiva di una perdita. Nei due anni proposti l'istituto di libero passaggio potrebbe essere confrontato con perdite, cosicché la misura sarebbe inappropriata.

LU sostiene che, in caso di deposito temporaneo di una parte dell'avere di previdenza presso un istituto di libero passaggio, questa parte dovrebbe essere considerata nel calcolo dell'ammontare massimo dell'acquisto conformemente all'articolo 60a capoverso 3 OPP 2. Il Cantone accoglie con favore l'inapplicabilità dell'articolo 12 OLP e il fatto che, in caso di cambiamento di datore di lavoro durante i due anni previsti, la prestazione d'uscita del nuovo istituto di previdenza possa essere trasferita a un solo ulteriore istituto di libero passaggio.

VD fa notare che gli assicurati che hanno interrotto temporaneamente la loro carriera (disoccupazione, maternità) non sarebbero trattati alla pari, poiché non avrebbero la possibilità di lasciare l'avere presso l'istituto di libero passaggio qualora dovessero trovare un nuovo lavoro. Inoltre, l'avere di previdenza depositato temporaneamente presso l'istituto di libero passaggio non sarebbe ridotto, come per gli altri assicurati, se durante i due anni il nuovo istituto di previdenza fosse liquidato con una copertura insufficiente.

BL e **VD** chiedono che gli assicurati possano depositare il proprio avere presso una fondazione di libero passaggio anziché un istituto di previdenza soltanto se hanno optato anche per una strategia d'investimento. Una strategia più difensiva o offensiva contraddirebbe l'idea di riduzione della perdita.

SZ propone ulteriori disposizioni (penali) o misure amministrative, al fine di garantire che gli averi possano essere trasferiti e gli istituti di previdenza possano così adempiere il proprio obbligo d'informazione. **NE** è convinto del fatto che, in caso di aumento dell'onere amministrativo, gli assicurati non adempiranno l'obbligo di trasferimento neanche dopo due anni.

AG reputa il termine di due anni troppo breve per poter recuperare effettivamente eventuali perdite subite.

4.1.2 Partiti politici

Mentre **Il Centro** e **UDC** accolgono con favore il fatto che la prestazione d'uscita da un piano di previdenza 1e possa essere trasferita su un conto di libero passaggio, il **PSS** si oppone fermamente a questa modifica.

Il Centro e **UDC** vedono in questa proposta la possibilità di attenuare eventuali ripercussioni negative di un cambiamento di situazione professionale sul patrimonio di previdenza. Secondo **Il Centro**, dopo i due anni previsti gli assicurati dovrebbero assumersi personalmente il rischio di perdite supplementari, come è previsto nel sistema dei piani di previdenza 1e.

Il **PSS** paragona la modifica di legge proposta a un paracadute d'oro, che andrebbe ad aggiungersi al regalo già fatto ai lavoratori con redditi elevati con l'introduzione dei piani di previdenza 1e.

L'**UDC** osserva che i diversi obblighi di comunicazione previsti per il trasferimento dell'avere dal piano di previdenza 1e causerebbero un aumento dell'onere amministrativo e della burocrazia. I costi non sarebbero scaricati soltanto sugli assicurati con piani di previdenza 1e, bensì su tutti gli assicurati. Il partito fa anche notare che la disparità di trattamento in seno al collettivo potrebbe essere considerata non solidale in vista di una copertura insufficiente da parte di un istituto di previdenza. D'altra parte, l'ottimizzazione delle possibilità d'investimento potrebbe permettere di attenuare un'eventuale perdita. Secondo il partito i vantaggi di questa maggiore flessibilità nella previdenza per la vecchiaia prevarrebbero sugli svantaggi.

4.1.3 Associazioni mantello nazionali dell'economia

L'**USI** sostiene l'intenzione di garantire gli averi di previdenza dei salariati anche in caso di perdita volontaria o involontaria del posto di lavoro.

L'**USAM** accoglie con favore la possibilità di trasferire temporaneamente gli averi di un piano di previdenza 1e a un istituto di libero passaggio. Questa possibilità è una misura benvenuta, che offrirebbe agli assicurati un periodo di tempo supplementare prima di procedere con un reinvestimento definitivo in un nuovo istituto di previdenza.

L'**USAM**, tuttavia, reputa il termine di due anni troppo breve e riterrebbe più adeguato un periodo di otto anni. Inoltre, a causa della complessità, teme spese supplementari, che dovrebbero essere sostenute dagli assicurati. Un approccio più flessibile per la gestione del trasferimento degli averi e un migliore coordinamento tra i diversi istituti potrebbero ridurre l'onere amministrativo. Inoltre, i fornitori di soluzioni 1e e le fondazioni di libero passaggio dovrebbero garantire che le spese relative ai trasferimenti rimangano trasparenti e ragionevoli.

Anche l'**USI** reputa l'orizzonte temporale troppo breve. Sarebbe favorevole a una possibilità in cui il disinvestimento potrebbe essere rimandato ulteriormente per un massimo di tre anni, qualora la prestazione d'uscita presenti un valore inferiore a quella apportata inizialmente. Questo completamento consentirebbe di raggiungere meglio l'obiettivo legislativo.

L'**USS** si oppone fermamente alla possibilità di trasferire gli averi da un piano di previdenza 1e a un istituto di libero passaggio. A suo avviso, questa possibilità minerebbe ulteriormente la copertura collettiva nella LPP e aumenterebbe senza alcuna necessità le disparità e la complessità del 2° pilastro, offrendo un paracadute d'oro.

Travail.Suisse non considera veramente prioritaria una regolamentazione speciale per eventuali perdite in caso di cambiamento di datore di lavoro da parte di un piccolo gruppo privilegiato di assicurati. A suo avviso, inoltre, l'individualizzazione temporanea del processo di risparmio è contraria ai principi della collettività e della parità di trattamento.

Travail.Suisse ritiene che la possibilità di trasferimento su un conto di libero passaggio vada limitata in modo chiaro, obbligando a trasferire la prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza entro due anni, vietando di trasferire l'avere a diversi istituti di libero passaggio, vie-

tando di versare gli averi di libero passaggio prima del raggiungimento dell'età di pensionamento e obbligando a trasferirli all'istituto di previdenza competente all'insorgenza di un caso di previdenza. Inoltre, reputa necessario limitare questa regolamentazione, come previsto nella mozione, ai casi in cui il nuovo datore di lavoro non offre un piano di previdenza 1e.

USS e **USI** preferirebbero una soluzione che preveda la possibilità di lasciare depositato l'avere presso l'istituto di previdenza precedente. L'**USI** non reputa praticabile la soluzione proposta, in quanto aumenterebbe l'onere amministrativo, complicherebbe il processo e causerebbe molto probabilmente un aumento delle spese amministrative in caso di coinvolgimento di una terza parte.

4.1.4 Altre organizzazioni e organi esecutivi

Cinque organizzazioni (**IDP**, **CAFP**, **Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni**, **ASA** e **VVS**) sono favorevoli alle disposizioni che prevedono il versamento temporaneo, per al massimo due anni, di averi di previdenza provenienti da piani 1e a un istituto di libero passaggio. **IDP** ritiene che le modifiche corrispondenti costituiscano un ampliamento praticabile del contenuto della regolamentazione 1e. La **CAFP** parla di una soluzione pragmatica. La **Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni** reputa la soluzione adeguata e compatibile con i principi della parità di trattamento e della collettività. Il **VVS** chiede in aggiunta che l'avere di previdenza possa rimanere presso l'istituto di libero passaggio durante un ciclo borsistico o congiunturale, vale a dire per otto anni.

L'**ASIP** è dell'opinione che il deposito temporaneo di averi di piani di previdenza 1e possa essere giustificato solo difficilmente e che in realtà anche questi averi dovrebbero essere trasferiti direttamente alla nuova cassa pensioni. La **FER** preferirebbe un obbligo di trasferimento della prestazione d'uscita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro anche nei casi in cui quest'ultimo non offre un piano di previdenza 1e. **Inter-pension** definisce il progetto come la gestione di un «problema di lusso». La **CSI** approva le modifiche proposte, ma si chiede se un tale trasferimento temporaneo sia effettivamente necessario o giustificato.

PK-Netz respinge fermamente la mozione 21.4142, ritenendo che non vi sia alcuna necessità d'intervento.

L'**ASIP** reputa positiva la rinuncia a consentire un trasferimento a un istituto di libero passaggio soltanto in caso di perdita, poiché l'applicazione pratica risulterebbe difficile. **PK-Netz**, al contrario, è dell'opinione che non si debba rinunciare al criterio della perdita.

ASIP e **CAFP** sono esplicitamente favorevoli al fatto che l'avere di previdenza debba essere trasferito a un istituto di libero passaggio e non possa rimanere depositato presso l'istituto di previdenza con piano di previdenza 1e. Per contro, **PK-Netz**, **ASA** e **Fondazione istituto collettore LPP** ritengono che l'avere dovrebbe rimanere per due anni presso il precedente istituto di previdenza con piano di previdenza 1e, il che ridurrebbe l'onere amministrativo e non coinvolgerebbe altri organi. L'**ASA** asserisce che questa soluzione permetterebbe all'assicurato di non vendere immediatamente i titoli, beneficiando di una ripresa successiva del mercato.

L'**ASA** fa notare che la durata di un ciclo borsistico o congiunturale tipico è compresa tra sette e dieci anni, ed esprime pertanto dubbi sul fatto che l'obiettivo legislativo possa essere raggiunto soltanto in due anni. Per il caso di perdita dopo due anni, l'associazione propone di prevedere la possibilità di rimandare il disinvestimento per tre ulteriori anni al massimo. Il **VVS** propone di consentire l'investimento degli averi di previdenza per otto anni in piani simili nell'istituto di libero passaggio prima di obbligare a trasferirli al nuovo istituto di previdenza. Anche la **CAFP** reputa l'orizzonte d'investimento, nel caso di un termine di due anni, troppo

breve per recuperare una perdita. Inoltre, data l'onerosità dell'apertura di un conto di libero passaggio con consulenza e profilo di rischio, si chiede se e come gli istituti di libero passaggio ridefiniranno la loro offerta.

L'**ASIP** propone di menzionare esplicitamente che la prestazione d'uscita consiste in moneta scritturale e non nel trasferimento di titoli. Anche la **CAFP** suggerisce di definire in tal senso il termine «prestazione d'uscita». La **Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni** propone di definire come e quando deve avvenire la vendita dei titoli. Anche la **FER** critica il fatto che non si imponga il tipo di istituto di libero passaggio a cui potrà essere trasferito l'avere (soltanto a istituti che offrono il risparmio in titoli o anche a istituti con soluzioni che fruttano esclusivamente interessi). Nel secondo caso, la perdita sarebbe maggiore. La **Fondazione istituto collettore LPP** chiede di essere esclusa a livello legislativo dalla possibilità di deposito di una prestazione d'uscita da un piano di previdenza 1e, in particolare perché non offre un risparmio in titoli.

La **FER** fa notare che, in caso d'insorgenza di un caso di previdenza e di trasferimento a un istituto di previdenza, il collettivo degli assicurati del nuovo istituto di previdenza dovrebbe sostenere una perdita potenzialmente maggiore.

FER e **ASA** propongono di estendere la possibilità di deposito temporaneo presso l'istituto di libero passaggio agli assicurati che hanno adottato una strategia d'investimento per gli averi di libero passaggio e, in caso di passaggio a un nuovo organo, subirebbero una perdita qualora dovessero trasferire direttamente l'avere. Inoltre, l'**ASA** consentirebbe un versamento temporaneo anche agli assicurati il cui nuovo datore di lavoro è affiliato a un istituto di previdenza che offre un piano di previdenza 1e, dal momento che il nuovo istituto potrebbe non proporre una strategia d'investimento che corrisponda a quella precedente. L'associazione fa peraltro notare che, in seguito a un conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio durante i due anni in questione, il coniuge creditore non avrebbe la possibilità di recuperare le perdite d'investimento subite. Anche la **CSEP** ritiene che pure il coniuge creditore dovrebbe avere la possibilità di trasferire temporaneamente l'avere di previdenza a un istituto di libero passaggio.

Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni e **CSI** accolgono con favore il fatto che il trasferimento sarebbe limitato a un unico istituto di libero passaggio e che in questi casi l'articolo 12 OLP non sarebbe applicabile. La **CSI** fa inoltre notare che l'avere depositato temporaneamente presso l'istituto di libero passaggio dovrebbe assolutamente essere considerato nel calcolo dell'ammontare massimo della somma di acquisto conformemente all'articolo 60a capoverso 3 OPP 2.

La **CSEP** approva il fatto che, in caso d'insorgenza di un caso di previdenza, la prestazione d'uscita dovrebbe essere trasferita dall'istituto di libero passaggio al nuovo istituto di previdenza. Questo dovrebbe accadere anche se il caso di previdenza non prevede prestazioni nel nuovo istituto di previdenza (p. es. decesso di una persona non sposata).

4.1.5 Altri partecipanti alla consultazione

L'**AMAS** è in linea di principio favorevole al progetto. Reputa una soluzione pragmatica la rinuncia alla definizione di una perdita ed è favorevole anche al fatto che la prestazione d'uscita sia trasferita a un istituto di libero passaggio e non possa rimanere presso l'istituto con piano di previdenza 1e.

L'**AMAS** ritiene che bisognerebbe definire la forma della prestazione d'uscita. Poiché un conferimento in natura sarebbe molto oneroso, dovrebbero essere consentiti soltanto conferimenti in franchi svizzeri.

L'**AMAS** fa inoltre notare che una consulenza globale e l'elaborazione di un profilo di rischio in caso di apertura di un conto di libero passaggio sono molto onerose. Poiché la durata dell'investimento prevista è limitata a due anni e l'avere di previdenza potrebbe risultare molto esiguo a causa della soglia d'entrata elevata per i piani 1e, si rischierebbe che questo servizio possa essere offerto soltanto da pochi istituti, se non addirittura da nessuno. Pertanto, le formalità previste per l'apertura vanno mantenute al livello più basso possibile.

Groupe Mutuel sostiene in linea di principio il progetto, ma chiede per l'istituto di libero passaggio un termine per il trasferimento della prestazione d'uscita e per le modifiche necessarie in ambito amministrativo e informatico.

Groupe Mutuel propone che per gli istituti di libero passaggio sia fissata una scadenza per liquidare i titoli senza che risulti un deficit di copertura per il finanziamento della prestazione di libero passaggio da trasferire. Infine, attira l'attenzione sul maggior onere amministrativo e, di conseguenza, su spese amministrative più elevate per gli istituti di previdenza e quelli di libero passaggio.

4.2 Nuovi obblighi di comunicazione e di reclamo

4.2.1 Cantoni

I nuovi obblighi di comunicazione e di reclamo per tutti gli istituti di previdenza sono accolti con favore da 14 Cantoni (**AG, BE, BS, BL, FR, GE, LU, NE, TG, TI, UR, VD, ZG e ZH**), secondo i quali ciò consentirebbe di garantire che gli averi vengano effettivamente trasferiti agli istituti di previdenza. Per contro, **SZ** respinge i nuovi obblighi per gli istituti di previdenza, ritenendo che il rischio dovrebbe continuare a essere assunto dagli assicurati.

Nove Cantoni (**AR, BS, GE, NE, NW, SH, TI, ZH e ZG**) temono che i nuovi obblighi di comunicazione e di reclamo possano portare a procedure amministrative più onerose e, di conseguenza, più costose; pertanto, non li reputano proporzionati. Nell'ottica di una maggiore efficienza, sette Cantoni (**AG, BE, BL, BS, SZ, UR e TG**) chiedono una soluzione tecnica centralizzata sotto forma di una piattaforma digitale.

BS e **SZ** sono contrari all'imposizione agli istituti di previdenza del nuovo obbligo di accertare autonomamente se l'assicurato disponga di averi di previdenza, nel caso in cui quest'ultimo non fornisca tale informazione. **BS** chiede pertanto lo stralcio del secondo periodo dell'articolo 3 capoverso 1^{ter} e dell'articolo 4 capoverso 2^{ter} AP-LFLP, adducendo quale motivazione principale l'onere supplementare.

LU e **VD** sono favorevoli alla modifica dell'articolo 11 capoverso 2 LFLP, poiché in realtà spesso gli assicurati non trasferiscono gli averi di libero passaggio ai nuovi istituti di previdenza e questi ultimi non si informano in modo sistematico su tali averi. Le nuove regolamentazioni permetterebbero di evitare la frammentazione degli averi di previdenza e, di conseguenza, l'interruzione ingiustificata della progressione fiscale attraverso la riscossione degli averi di libero passaggio e degli averi di previdenza presso un istituto di previdenza in periodi fiscali diversi. **SZ** reputa il nuovo obbligo di reclamo opportuno, ma inefficace senza ulteriori disposizioni (penali) per l'istituto di libero passaggio. Inoltre, nelle disposizioni d'esecuzione andrebbero previste delle scadenze.

NE sarebbe favorevole a che la responsabilità di trasferire l'avere di previdenza fosse attribuita piuttosto agli istituti di libero passaggio anziché ai nuovi istituti di previdenza. **SZ** e **UR** propongono di obbligare anche gli istituti di libero passaggio a informarsi sui rapporti previdenziali, periodicamente e all'apertura di un conto.

La modifica dell'articolo 11 capoverso 2 LFLP è respinta da **SH**, secondo cui la regolamentazione attuale sarebbe collaudata e l'obbligo di reclamo di averi comporterebbe un aumento dell'onere amministrativo. **AI** e **SZ** respingono un obbligo per gli istituti di previdenza, sostenendo che il trasferimento degli averi rientra nella responsabilità individuale degli assicurati. Inoltre, a loro avviso l'obbligo d'informazione sarebbe inefficace, poiché la legge non prevede alcuna possibilità di sanzione.

ZH e **ZG** sottolineano il principio di causalità. Pertanto, gli assicurati che non adempiono i propri obblighi dovrebbero assumersi le spese da loro generate. I due Cantoni chiedono che le spese supplementari sostenute per sforzi di reclutamento dispendiosi vadano a carico dei rispettivi assicurati anziché del collettivo (sotto forma di spese amministrative).

4.2.2 Partiti politici

Il **PSS** sostiene gli obblighi di comunicazione e di reclamo previsti, i quali a suo parere consentirebbero di evitare che un cambiamento del posto di lavoro possa essere sfruttato per depositare temporaneamente il proprio patrimonio di previdenza su diversi conti di libero passaggio, beneficiando così eventualmente di ulteriori vantaggi fiscali al momento della riscossione. Ne risulterebbero anche meno conti dimenticati, il che rafforzerebbe la copertura previdenziale dei salariati.

Il **PSS** fa inoltre notare che l'impostazione dell'obbligo di reclamo degli averi di previdenza da parte degli istituti di previdenza cela diversi ostacoli, sia tecnici che legati alla protezione dei dati. Sarebbe pertanto fondamentale che il fondo di garanzia e l'istituto collettore si impegnassero in modo positivo in questo contesto ed elaborassero proposte di applicazione praticabili a questo riguardo.

4.2.3 Associazioni mantello nazionali dell'economia

L'**USI** ritiene che gli istituti di previdenza non dovrebbero essere obbligati a procedere autonomamente ad accertamenti o a reclamare prestazioni d'uscita, compiti che rientrano nella responsabilità dell'assicurato. Altrimenti l'onere amministrativo per le casse pensioni aumenterebbe, con conseguenti spese amministrative supplementari.

Travail.Suisse accoglie con enfasi le regolamentazioni sull'obbligo di comunicazione e di reclamo. A suo parere, si tratterebbe di un miglioramento importante per i salariati, che sarebbe anche fondamentale per la credibilità del 2° pilastro. Anche l'**USS** è favorevole all'idea che gli averi di libero passaggio possano essere reclamati direttamente dagli istituti di previdenza.

Secondo l'**USS**, interfacce digitali funzionanti tra le casse pensioni nonché con l'Ufficio centrale del 2° pilastro e l'istituto collettore sarebbero fondamentali affinché i nuovi obblighi siano applicabili e gestibili con un onere proporzionato. In questo contesto si sono rivelati decisivi BVG Exchange e BVG Match, i programmi sviluppati dall'istituto collettore e concordati tra le parti sociali. Il Fondo di garanzia LPP ha segnalato la disponibilità a sviluppare una nuova interfaccia con l'Ufficio centrale del 2° pilastro. Ciò porrebbe le basi per migliorare in modo decisivo la previdenza degli assicurati grazie ai progressi nell'ambito della digitalizzazione. Anche l'**USS** lo sostiene con vigore. Inoltre, l'**USI** fa notare che, qualora il Consiglio federale dovesse attenersi all'obbligo di comunicazione e di reclamo, dovrebbero assolutamente essere messe a disposizione soluzioni e possibilità tecniche adeguate. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, con un richiamo di dati automatizzato presso l'Ufficio centrale del 2° pilastro tramite un'interfaccia elettronica.

Secondo l'opinione dell'**USI**, tuttavia, sarebbe meglio esigere che gli istituti di libero passaggio verifichino regolarmente se i propri intestatari della previdenza si siano nel frattempo affiliati a un nuovo istituto di previdenza. Questa verifica aiuterebbe a ridurre l'onere amministrativo per tutte le parti coinvolte e a garantire il rispetto coerente delle disposizioni di legge.

L'**USS** sostiene la richiesta dell'istituto collettore di limitare l'applicabilità del nuovo obbligo di reclamo di cui all'articolo 11 capoverso 2 AP-LFLP all'ambito dell'assicurazione di rischio secondo l'articolo 2 capoverso 3 LPP.

4.2.4 Altre organizzazioni e organi esecutivi

Sette organizzazioni (**ASIP**, **FER**, **CAFP**, **Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni**, **PK-Netz**, **CSI** e **Fondo di garanzia LPP**) sono favorevoli ai nuovi obblighi di comunicazione e di reclamo. La **CAFP** parte dal presupposto che ciò consentirebbe di far arrivare in modo più semplice i fondi previdenziali agli aventi diritto e di frenare l'afflusso di fondi di libero passaggio verso l'istituto collettore. La **CSI** è convinta del fatto che ciò possa evitare una frammentazione dei fondi previdenziali.

L'**ASIP** asserisce che i nuovi obblighi di comunicazione potrebbero comportare un onere amministrativo supplementare per gli istituti di previdenza. A suo parere è importante tenere presente che la trasmissione delle informazioni rilevanti è tuttora di responsabilità in primo luogo dell'assicurato. I nuovi obblighi di comunicazione andrebbero pertanto applicati soltanto qualora l'assicurato non adempisse i propri obblighi. L'associazione fa inoltre notare che dal progetto non risulta alcun obbligo per l'istituto di previdenza di verificare il contenuto delle informazioni trasmesse.

L'**ASIP** reputa possibile l'attuazione soltanto se a tal fine verrà sviluppata una piattaforma digitale per lo scambio di dati e saranno quindi previsti periodi transitori sufficientemente generosi per l'attuazione. Poiché la comunicazione all'Ufficio centrale avviene entro fine anno, l'informazione non sarebbe di norma più attuale. L'associazione propone pertanto le soluzioni già esistenti BVG Exchange o EASX.

Anche **inter-pension**, **PK-Netz** e **ASA** ritengono necessaria una piattaforma per lo scambio automatizzato di dati al fine di mantenere contenuto l'onere amministrativo. Il **Fondo di garanzia LPP** considera evidente che gli accertamenti devono essere svolti dall'Ufficio centrale del 2° pilastro e, a tal fine, vorrebbe sviluppare una nuova interfaccia ampiamente automatizzata. La **Fondazione istituto collettore LPP** chiede un obbligo legale per l'utilizzo di una piattaforma digitale e propone a tal fine BVG Match, a condizione che tutti gli istituti di previdenza e di libero passaggio vi si colleghino. **Inter-pension** reputa problematica l'introduzione dei nuovi obblighi di comunicazione e di reclamo, adducendo quale argomento che l'onere amministrativo elevato potrebbe essere gestito soltanto se per il richiamo di dati fosse messa a disposizione una piattaforma per lo scambio di dati gestita a livello centralizzato. In assenza di uno scambio di dati istituzionalizzato, respinge gli articoli 3, 4 e 11 capoverso 2 AP-LFLP.

ASIP, **FER** e **Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni** chiedono che gli obblighi di accertamento siano estesi anche agli istituti di libero passaggio. **ASA** e **CSEP** chiedono di valutare il coinvolgimento degli istituti di libero passaggio (istituto collettore incluso) anziché degli istituti di previdenza. Secondo l'**ASA**, ciò consentirebbe di obbligare gli istituti di libero passaggio a chiedere periodicamente ai propri intestatari della previdenza di confermare di non essersi affiliati a nessun nuovo istituto di previdenza.

L'**ASA** riconosce la problematica delle prestazioni d'uscita indebitamente non trasferite, ma non reputa opportuno né praticabile l'approccio di un coinvolgimento attivo degli istituti di pre-

videnza; concorda inoltre sulla scelta di non prevedere un obbligo di verificare i dati degli assicurati. Inoltre, auspica la chiara definizione dei termini entro cui le comunicazioni vanno effettuate.

IDP non concorda con il fatto che in futuro gli istituti di previdenza dovranno cercare attivamente e reclamare fondi previdenziali, e chiede una rielaborazione e un'attenuazione della regolamentazione. Asserisce che le disposizioni sono impraticabili e avvicinano la responsabilità per colpa dei consigli di fondazione alla responsabilità per rischio e alla responsabilità causale.

ASIP, **FER**, **PK-Netz** e **CSI** sono favorevoli al nuovo obbligo di reclamo di cui all'articolo 11 capoverso 2 AP-LFLP. Tuttavia, l'**ASIP** esige che l'istituto di previdenza possa adempiere il suo obbligo semplicemente reclamando la prestazione d'uscita, senza però doverla effettivamente recuperare. Inoltre, dovrebbe essere garantito che l'assicurato venga informato, sebbene non sia necessario il suo consenso. Infine, occorre tenere conto del fatto che vi possono anche essere conti di libero passaggio la cui esistenza è giustificata. La **FER** ritiene che bisognerebbe precisare quali misure coercitive potrebbero essere introdotte e che non si potrà reclamare più delle prestazioni regolamentari complete. La **CSI** è convinta del fatto che la nuova regolamentazione contribuirebbe a prevenire una frammentazione dei fondi previdenziali e, di conseguenza, l'interruzione ingiustificata della progressione fiscale attraverso riscossioni scaglionate.

La **CSEP** sostiene in linea di principio l'obiettivo di evitare che i fondi siano depositati presso istituti di libero passaggio, ma è fermamente contraria a un'estensione degli obblighi di comunicazione degli istituti di previdenza e all'obbligo di reclamare la prestazione d'uscita.

Inter-pension e **VVS** respingono la modifica dell'articolo 11 capoverso 2 LFLP e vorrebbero mantenere la regolamentazione attuale, basata sulla responsabilità individuale degli assicurati. Secondo il **VVS** l'onere amministrativo sarebbe sproporzionatamente alto.

La **Fondazione istituto collettore LPP** chiede un'eccezione all'obbligo di reclamo di cui all'articolo 11 capoverso 2 AP-LFLP per l'assicurazione di rischio secondo l'articolo 2 capoverso 3 LPP per i beneficiari di indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione, poiché nel loro caso l'avere di libero passaggio non viene trasferito all'istituto collettore, qualora si realizzi l'evento assicurato.

4.2.5 Altri partecipanti alla consultazione

La **BVK** è favorevole agli obblighi di comunicazione e di reclamo per la garanzia del trasferimento definitivo dell'avere di previdenza 1e, come pure all'inasprimento dell'articolo 11 capoverso 2 LFLP.

La **BVK** reputa opportuno che d'ora in poi gli istituti di previdenza debbano informarsi sull'eventualità che gli assicurati dispongano di un avere di previdenza, se questi non lo comunicano, e richiederne il trasferimento. Tuttavia, ciò comporterebbe un onere supplementare non indifferente e spese successive, che non dovrebbero essere a carico del collettivo bensì dei singoli assicurati che non hanno adempiuto in modo proattivo i propri obblighi di collaborare. A tal fine, tuttavia, dovrebbe essere creata una base legale.

Groupe Mutuel crede che il nuovo obbligo per gli istituti di previdenza di esigere la prestazione d'uscita andrà a vantaggio degli assicurati.

FIBA è dell'opinione che i nuovi obblighi di comunicazione e di reclamo dovrebbero valere soltanto per la parte obbligatoria dell'avere di previdenza.

Allegato

Liste der Vernehmlassungsteilnehmenden und Abkürzungen

Liste des participants à la consultation et abréviations

Elenco dei partecipanti alla consultazione e abbreviazioni

1. Kantone

Cantons

Cantoni

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rhodes-Intérieures / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rhodes-Extérieures / Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea Campagna
BS	Basel Stadt / Bâle-Ville / Basilea Città
FR	Fribourg / Freiburg / Friburgo
GE	Genève / Genf / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuchâtel / Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
AS	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
SZ	Schwyz / Schwytz / Svitto
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Ticino / Tessin
UR	Uri
VD	Vaud / Waadt
VS	Valais / Wallis / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo

2. Politische Parteien und Parteigruppierungen
Partis politiques et sections des partis politiques
Partiti politici e sezioni di partito

Die Mitte Le Centre Il Centro	
SVP UDC UDC	Schweizerische Volkspartei Union démocratique du centre Unione democratica di centro
SPS PSS PSS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz Parti socialiste suisse Partito socialista svizzero

3. Dachverbände der Städte und Gemeinden und der Berggebiete
Associations faîtières de villes, des communes et des régions de montagne
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

SGV ACS ACS	Schweizerischer Gemeindeverband Association des communes suisses Associazione dei Comuni Svizzeri
-------------------	---

4. Dachverbände der Wirtschaft
Associations faîtières de l'économie
Associazioni mantello nazionali dell'economia

SAV UPS USI	Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori
SGB USS USS	Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse Unione sindacale svizzera
SGV USAM USAM	Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri
Travail.Suisse	

5. Weitere eingeladene Organisationen und Durchführungsstellen
Autres organisations et organes d'exécution
Altre organizzazioni e organi esecutivi

ASIP	Schweizerischer Pensionskassenverband Association suisse des institutions de prévoyance Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza
	Stiftung Auffangeinrichtung BVG Fondation institution supplétive LPP Fondazione istituto collettore LPP
FER	Fédération des Entreprises Romandes
Inclusion Handicap	Dachverband der Behindertenorganisationen Schweiz Association faîtière des organisations suisses de personnes handicapées
inter-pension	Interessensgemeinschaft autonomer Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen

	Communauté d'intérêts des institutions de prévoyance autonomes collectives et communes
IZS IDP	Innovation zweite Säule Innovation Deuxième pilier
	IV-Stellen-Konferenz Conférence des offices AI Conferenza degli uffici AI
KGAST CAFP	Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen Conférence des Administrateurs de Fondations de Placement
	Konferenz der kantonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörden Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni
PK-Netz	PK-Netz 2. Säule
	Sicherheitsfonds BVG Fonds de garantie LPP Fondo di garanzia LPP
SKPE CSEP	Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten Chambre suisse des experts en caisse de pensions
SSK CSI CSI	Schweizerische Steuerkonferenz, Arbeitsgruppe Vorsorge Conférence suisse des impôts, Groupe de travail Prévoyance Conferenza svizzera delle imposte, gruppo di lavoro Previdenza
SVV ASA ASA	Schweizerischer Versicherungsverband Association Suisse d'Assurances (cité ASA/SVV) Associazione Svizzera d'Assicurazioni
VVAK ACCP ACCP	Vereinigung der Verbandsausgleichskassen Association suisse des caisses de compensation professionnelles Associazione svizzera delle casse di compensazione professionali
VVS	Verein Vorsorge Schweiz

6. Andere interessierte Organisationen oder Privatpersonen
Autres organisations intéressées ou personnes individuelles
Altre organizzazioni interessate o privati

AMAS	Asset Management Association Switzerland
BVK	Personalvorsorge des Kantons Zürich
FIBA	FIBA Vorsorge, Finanzplanung & Versicherungstreuhand
Groupe Mutuel	